



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA
SEZIONE PRIMA

Registro Ordinanze:/ 200506909

Registro Generale: 9484/2005

9780/2005

nelle persone dei Signori:

PASQUALE DE LISE Presidente
GERMANA PANZIRONI Cons. , relatore
ROBERTO CAPONIGRO Primo Ref.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **23 Novembre 2005**

Visti i ricorsi n. 9484/2005 e n. 9780/2005 proposti da:

VOZZI RUGGERO

rappresentato e difeso da:

GUARINO AVV. ANDREA

MERUSI AVV. FABIO

con domicilio eletto in ROMA

P.ZZA BORGHESE, 3

presso

GUARINO AVV. ANDREA

contro

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DELLO STATO

con domicilio eletto in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI, 12

presso la sua sede

INPADAP – ISTIT. NAZ.LE PREVIDENZA DIPENDENTI AMM.NE PUBBLICA

e con l'intervento ad opponendum relativamente al solo ricorso n. 9484/2005 di

SINDACATO NAZIONALE DIPENDENTI MINISTERO AFFARI ESTERI

rappresentato e difeso da:

STELLA RICHTER AVV. PAOLO

SERAFINI AVV. ROSANNA

con domicilio eletto in ROMA

V.LE MAZZINI, 11

presso

STELLA RICHTER AVV. PAOLO

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

quanto al ricorso n. 9484/2005:

- della nota n. 0409946 formata il 18 ottobre 2005 dalla Direzione Generale Affari Amministrativi, Bilancio e Patrimonio – Ufficio V del Ministero degli Affari Esteri con

la quale si trasmettono all'INPDAP i dati relativi alla determinazione del trattamento di quiescenza indicando che il ricorrente cesserebbe dal servizio il giorno 31 ottobre 2005.
quanto al ricorso n. 9780/2005:

- della delibera n. 0425468 firmata il 27 ottobre 2005 dal Direttore Generale del Ministero degli Affari Esteri con la quale si respinge l'istanza proposta l'11 marzo 2005 dall'Ambasciatore Vozzi di essere trattenuto in servizio fino al 70° anno di età;

Visti gli atti e i documenti depositati con i ricorsi;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dal ricorrente nei rispettivi ricorsi;

Ritenuto necessario riunirli in quanto connessi;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

e

SINDACATO NAZIONALE DIPENDENTI MINISTERO AFFARI ESTERI

(relativamente al solo ricorso n. 9484/05)

Udito il relatore Cons. GERMANA PANZIRONI e, uditi altresì per le parti, l'avv. Andrea Guarino per il ricorrente, l'avvocato dello Stato Ignazio Caramazza e l'avv. Rosanna Serafini per il Sindacato interveniente sul ricorso n. 9484/05;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Considerato che l'ordinanza cautelare è stata concessa per consentire all'amministrazione di esaminare e decidere sull'istanza presentata dal ricorrente per il trattenimento in servizio oltre il limite d'età;

Vista l'ordinanza con cui il Consiglio di Stato, in conferma della decisione della Sezione, ha ulteriormente precisato i limiti della misura cautelare;

Ritenuto che l'amministrazione si è pronunciata sull'istanza di trattenimento in servizio, valutando l'esistenza delle esigenze che comporterebbero il trattenimento in servizio e ritenendole non sussistenti nel caso di specie;

Considerato che, ad un esame sommario proprio della sede cautelare, le censure proposte nei confronti della impugnata determinazione negativa, non appaiono assistite dal prescritto requisito del fumus boni juris;

Ritenuto che non è ravvisabile un pregiudizio grave ed irreparabile non configurandosi un diritto al trattenimento in servizio, in quanto la normativa applicata è volta, preminentemente, a tutelare l'interesse dell'amministrazione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione Prima – previa riunione dei ricorsi indicati in epigrafe RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

ROMA , li 23 Novembre 2005

IL PRESIDENTE

IL RELATORE